

COMUNE DI SOSTEGNO

PROVINCIA DI BIELLA

**CONCESSIONE DI COMODATO D'USO GRATUITO**

**DELL'AMBULATORIO COMUNALE UBICATO IN VIA C. ALFIERI**

**N. 100 DEL COMUNE DI SOSTEGNO**

REP. N \_\_\_\_\_

SCRITTURA PRIVATA

Tra le parti:

1) \_\_\_\_\_, Responsabile del Servizio del Comune di Sostegno  
(BI) il quale agisce in questo atto in nome e per conto e  
nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta,  
C.F.82002270021;

E

2) \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

che con deliberazione G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva  
ai sensi di legge, è stata confermata la volontà di concedere  
in uso l'ambulatorio comunale, sito al piano terra  
dell'edificio comunale in via Cesare Alfieri n. 100 a  
personale medico e paramedico interessato ad espletare la  
propria attività professionale nel Comune di Sostegno.

Che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a cura del  
Responsabile del Servizio, è stato individuato/i  
: \_\_\_\_\_

CIO' PREMESSO

Tra \_\_\_\_\_, Responsabile del Servizio del Comune di Sostegno;

E

Si conviene e si stipula quanto segue:

1) La presente scrittura privata ha per oggetto la concessione in uso parziale dell'Ambulatorio comunale sito al piano terra dell'immobile Comunale sito in Via C. Alfieri n. 100, in Sostegno.

2) Il Concessionario, nei giorni e negli orari indicati come segue: \_\_\_\_\_ (per un totale \_\_\_\_\_ore settimanali), potrà usufruire, oltre che all'ambulatorio, del corridoio antistante unicamente come sala d'attesa, dei servizi igienici presenti al piano terreno dell'immobile e del parcheggio antistante il Palazzo Municipale.

3) L'Ambulatorio dovrà essere aperto al pubblico ove sarà possibile erogare un servizio sanitario, rivolto alle sole persone, di molteplici prestazioni infermieristiche rientranti nell'ambito di diverse specialità.

L'affidamento in concessione comporta, per il Concessionario, il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio attraverso lo svolgimento delle attività finalizzate alla propria professione, competenza e specializzazione.

4) La durata decorre dal \_\_\_\_\_ e comunque dalla data di effettivo utilizzo da parte del Concessionario, e scade il \_\_\_\_\_, con rinnovazione tacita per un ulteriore (1) anno se

nessuna delle parti comunicherà all'altra disdetta almeno 15  
giorni prima della scadenza, mediante lettera raccomandata o  
PEC.

Il domicilio del Concessionario viene eletto, ai fini di  
questo contratto, all'indirizzo dell'immobile concesso in uso,  
anche qualora in seguito non occupi più il locale.

5) E' fatto espresso divieto di subconcessione, di comodato e  
di cessione di contratto, anche parziale, e/o gratuito, pena  
la risoluzione ipso jure del contratto stesso per fatto e  
colpa del Concessionario, ai sensi degli articoli 1456 e 1457  
del Codice Civile.

6) La concessione è a titolo gratuito salvo il versamento a  
titolo di rimborso spese forfettario per riscaldamento e la  
fornitura elettrica.

Il pagamento avverrà allo scadere di ogni anno.

7) Il Concessionario si assume la responsabilità della tutela  
di dati sensibili eventualmente presenti nell'ambulatorio,  
nonché della custodia di medicinali.

8) Il Concessionario si impegna, ultimato l'utilizzo della  
sala ambulatoriale, ad arieggiare gli ambienti, lasciare in  
ordine il locale. Inoltre si impegna a rimuovere materiali  
e/attrezzature e/o a porre in opera soluzioni atte ad evitare  
disagi o fastidi ad altri utilizzatori.

9) Il Concessionario non potrà far valere alcuna eccezione o  
azione

	10) Il Concessionario accetta sin d'ora le condizioni di	
	fornitura del riscaldamento secondo gli usi e le consuetudini	
	locali.	
	11) Il mancato adempimento degli impegni convenuti nell'articolo	
	8, produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e	
	colpa del Concessionario ed il conseguente risarcimento dei	
	danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi	
	degli articoli 1456 e 1457 del Codice Civile.	
	12) Ove il Concedente non si avvalga della facoltà concessagli	
	dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento	
	darà luogo alla corresponsione dell'interesse legale annuo.	
	13) Tutte le spese del presente atto ed accessorie, anche per	
	le successive rinnovazioni, sono a carico del Concessionario.	
	Eventuali spese di registrazione, non obbligatorie per legge,	
	saranno a carico della parte che vorrà richiederla.	
	14) Il Concessionario dichiara di avere visitato il locale	
	Ambulatorio e di averlo trovato in buono stato manutentivo ed	
	idoneo all'uso pattuito impegnandosi a riconsegnarlo nelle	
	medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Prova	
	contraria circa lo stato manutentivo dei locali deve essere	
	fornita in forma scritta al Concedente entro 8 giorni	
	dall'inizio del contratto.	
	15) Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal	
	Concessionario restano acquisite al Concedente senza obbligo	
	di compenso, anche se eseguite con il suo consenso, salvo	

sempre per il Concedente il diritto di pretendere dal Concessionario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Concedente ai sensi degli articoli 1456 e 1457 del Codice Civile.

Il silenzio o l'acquiescenza del Concedente al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione o subconcessione o comodato, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario.

16) Le riparazioni occorrenti al mantenimento del bene in buono stato sono a carico del Concedente, così come ogni altra inerente agli impianti ed i servizi.

17) E' facoltà del Concedente ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto.

18) Il Concedente è esonerato dal Concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere. Il Concedente è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il

	riscaldamento, se dovuti a guasti degli impianti o ritardi	
	nella riparazione degli stessi.	
	19) Il Concessionario è obbligato allo sgombero e smaltimento	
	dei rifiuti speciali derivanti dalla propria attività svolta.	
	20) Il Concessionario è costituito custode della cosa data in	
	uso ed è direttamente responsabile verso il Concedente ed i	
	terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque,	
	folgorazioni, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza	
	nell'uso del bene.	
	21) Il Concessionario si impegna, al termine della presente	
	concessione, a rimuovere ogni attrezzatura e/o materiale	
	installato o depositato presso l'ambulatorio per poter	
	esercitare il servizio ambulatoriale in oggetto.	
	22) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed	
	efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in	
	materia, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al	
	presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo	
	con atto scritto.	
	23) Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa	
	riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre Leggi	
	in vigore.	
	24) Il Concessionario dichiara che i locali oggetto di questo	
	contratto verranno utilizzati per attività che comportano	
	contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei	
	consumatori.	

25) La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza, con determinazione del Responsabile del servizio, in caso di utilizzo del bene da parte del concessionario per scopi diversi da quelli contemplati nella presente concessione, in presenza di gravi inconvenienti che possono compromettere la buona conservazione del locale o l'incolumità delle persone, o per il mancato rispetto anche di uno soltanto degli articoli contenuti nel presente atto.

26) La presente concessione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 1 lettera B) della Tariffa parte II allegata al Testo Unico dell'Imposta di registro, con addebito dell'imposta e di ogni altra spesa conseguente a carico della parte richiedente nella misura in vigore all'atto della richiesta di registrazione.

27) Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy" e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 216/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Sostegno.

	27.1 Titolare del trattamento-.	
	Il Comune di Sostegno, con sede in Sostegno (BI) Via C.	
	Alfieri n. 100, tel. _____, mail: _____	
	PEC: _____ è titolare del trattamento dei dati personali	
	raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy" e	
	del "GDPR 2016/679, che prevedono la tutela delle persone e di	
	altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.	
	27.2 Responsabile della protezione dei dati (RPD)-Il	
	Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Zeno	
	Moretti. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito	
	_____	
	27.3 Finalità del trattamento.	
	I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti	
	previsti per legge e per le finalità connesse alla trattazione	
	della pratica. Si potrà, inoltre, chiedere il consenso per	
	trattare i dati personali per specifiche finalità che saranno	
	comunicati. Quando si acconsente al trattamento dei dati	
	personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà	
	essere revocato il consenso dato in qualsiasi momento e, in	
	tal caso, si cesserà di trattare i suoi dati per tale	
	finalità.	
	27.4 Modalità di trattamento e conservazione.	
	Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale	
	nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 206/679	

e dall'Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il tempo utile alla definizione della pratica, affinché siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati.

#### 27.5 Ambito di comunicazione e diffusione.

Si informa che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.-----

#### 27.6 Trasferimento dei dati personali.

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione europea né a Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.-

#### 27.7 Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Il comune di Sostegno non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, si cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 216/679.

